



## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

### **CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA**

#### **SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE**

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

[dm.ancona@pec.mit.gov.it](mailto:dm.ancona@pec.mit.gov.it) – [www.guardiacostiera.gov.it/ancona](http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona)

## **ORDINANZA N.99/2019**

### **MANIFESTAZIONE VELICA denominata: “AMICI IN VELA - 14<sup>^</sup> EDIZIONE”**

**Località:** Ancona

**Data:** 08 settembre 2019  
(15.09.2019 data di riserva)

**Organizzatore:** Club Amici del Mare Ancona A.s.d.

**Recapito telefonico:** 071.53724

#### **Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,**

**VISTA** la documentata istanza presentata in data 07.08.2019 dal Sig. Sauro SCOLPATI in qualità di presidente del Club Amici del Mare di Ancona, assunta al prot. n. 25760, relativa all'effettuazione di una regata velica prevista per il giorno 08.09.2019 (data di riserva 15.09.2019) nella zona di mare antistante il litorale Nord del Comune di Ancona;

**VISTO** il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg '72), reso esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 171/2005;

**VISTI** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

## **RENDE NOTO**

che dalle ore 11.00 alle ore 17.00 del giorno 08 settembre 2019 (15 settembre 2019 data di riserva), la zona di mare antistante il litorale del Comune di Ancona, sarà interessata da una manifestazione velica, organizzata dal “Club Amici del Mare A.s.d.” di Ancona, denominata “Amici in Vela – 14<sup>a</sup> Edizione”. I partecipanti opereranno all'interno della zona di mare di forma circolare, segnalata con boe di colore arancione, avente raggio di 0.7 miglia e centro nel punto di coordinate (DATUM WGS84):

- LAT. 43°37'54” N - LONG. 013°26'30” E (come da stralcio di carta nautica allegato).

# ORDINA

## Art. 1

Nel giorno e negli orari di cui al “Rende Noto”, la zona di mare interessata dalla manifestazione in parola, in ragione e misura del sicuro svolgimento della stessa, è interdetta alla navigazione, all’ancoraggio ed alla sosta, nonché a qualunque altra attività comunque connessa con gli usi pubblici del mare e che non sia direttamente correlata all’evento.

Per le finalità e nei termini di cui sopra è fatto, quindi, obbligo:

- a chiunque, estraneo alla manifestazione in questione, di non intralciare l’esecuzione della stessa, di mantenersi a debita distanza di sicurezza dallo specchio acqueo interessato e di attenersi ad eventuali segnali provenienti dalle unità navali poste in assistenza;
- ai partecipanti all’evento di rispettare tutte le prescrizioni previste dall’autorizzazione della Capitaneria di porto in premessa citata;

## Art. 2

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all’organizzatore, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

## Art. 3

Tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata dallo svolgimento della manifestazione, e per l’intera durata della stessa, dovranno:

- prestare massima attenzione e cautela alle unità dei partecipanti all’evento, e ciò anche in considerazione della loro rispettiva tipologia;
- assicurare il continuo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM;
- procedere a velocità ridotta e mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da non interferire con il regolare svolgimento dell’evento, non mancando di valutare l’eventuale adozione di ogni misura aggiuntiva ritenuta necessaria e/o suggerita dalla buone perizia marinaresca, al fine di prevenire situazione di pericolo anche potenziale.

## Art. 4

I contravventori alla presente Ordinanza, che potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell’Autorità marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di interesse, saranno perseguiti:

- se alla condotta di unità da diporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca ai sensi del D.Lgs n.4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Negli altri casi si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave e diverso reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/ancona](http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona).

Ancona, 05.09.2019

**F.to IL COMANDANTE  
CA. (CP) Enrico MORETTI**

